

Il Contrassegno di parcheggio per disabili

Comune di Sciacani Bagni (PA)

Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni previste dallo Stato membro in cui si trova.

In caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere portato sulla parte

Di G. Pellegrini
© riproduzione riservata

www.Polizia Municipale.it

Introduzione

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n°203 del 31 Agosto 2012 del D.P.R. N°151 del 30 luglio 2012 trova finalmente luce in Italia il contrassegno invalidi “europeo”, che assume la denominazione, nuova per il nostro ordinamento giuridico, di **“contrassegno di parcheggio per disabili”**.

Le norme di nuova introduzione, che entreranno in vigore il 15 Settembre prossimo, allo spirare del periodo di “vacatio legis”, vanno sostanzialmente a modificare il contenuto dell'art.381 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, spianando pertanto definitivamente la strada per far sì che anche i conducenti italiani dotati dei previsti requisiti, possano ottenere il rilascio di un contrassegno, riconosciuto in tutta Europa, che ne agevoli la loro mobilità stradale.

La normativa di riferimento

L'impianto del rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili è rappresentato dall'art. 188 del C.d.S. e dall'art. 381 del relativo Regolamento di Esecuzione, così come profondamente modificato dal citato D.P.R. 151/2012.

Art. 188 Codice della Strada (Dlgs. n°285/1992) Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.

1. PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE GLI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA SONO TENUTI AD ALLESTIRE E MANTENERE APPOSITE STRUTTURE, NONCHÉ LA SEGNALETICA NECESSARIA, PER CONSENTIRE ED AGEVOLARE LA MOBILITÀ DI ESSE, SECONDO QUANTO STABILITO NEL REGOLAMENTO.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE AUTORIZZATE A NORMA DEL COMMA 2 NON SONO TENUTI ALL'OBBLIGO DEL RISPETTO DEI LIMITI DI TEMPO SE LASCIATI IN SOSTA NELLE AREE DI PARCHEGGIO A TEMPO DETERMINATO.
4. CHIUNQUE USUFRUISCE DELLE STRUTTURE DI CUI AL COMMA 1, SENZA AVERE L'AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA DAL COMMA 2 O NE FACCIA USO IMPROPRIO, È SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO 80,00 A EURO 318,00.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione rescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39,00 a euro 159,00.

**Art. 381 D.P.R. n°495/1992
Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità
delle persone invalide
(come risultante dalle modifiche introdotte dal D.P.R.
N°151/2012)**

1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito «contrassegno di parcheggio per disabili» conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di «simbolo di accessibilità» di cui alla figura V.5.
3. PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DI CUI AL COMMA 2, L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE DOMANDA AL SINDACO DEL COMUNE DI RESIDENZA, NELLA QUALE, OLTRE A DICHIARARE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ I DATI PERSONALI E GLI ELEMENTI OGGETTIVI CHE GIUSTIFICANO LA RICHIESTA, DEVE PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE MEDICA RILASCIATA DALL'UFFICIO MEDICO-LEGALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI APPARTENENZA, DALLA QUALE RISULTA CHE NELLA VISITA MEDICA È STATO ESPRESSAMENTE ACCERTATO CHE LA

PERSONA PER LA QUALE VIENE CHIESTA L'AUTORIZZAZIONE HA EFFETTIVA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA. L'AUTORIZZAZIONE HA VALIDITÀ 5 ANNI. IL RINNOVO AVVIENE CON LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DEL MEDICO CURANTE CHE CONFERMI IL PERSISTERE DELLE CONDIZIONI SANITARIE CHE HANNO DATO LUOGO AL RILASCIO.

4. PER LE PERSONE INVALIDE A TEMPO DETERMINATO IN CONSEGUENZA DI INFORTUNIO O PER ALTRE CAUSE PATOLOGICHE, L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE RILASCIATA A TEMPO DETERMINATO CON LE STESSA MODALITÀ DI CUI AL COMMA 3. IN TAL CASO, LA RELATIVA CERTIFICAZIONE MEDICA DEVE SPECIFICARE IL PRESUMIBILE PERIODO DI DURATA DELLA INVALIDITÀ. TRASCORSO TALE PERIODO È CONSENTITA L'EMISSIONE DI UN NUOVO CONTRASSEGNO A TEMPO DETERMINATO, PREVIA ULTERIORE CERTIFICAZIONE MEDICA RILASCIATA DALL'UFFICIO MEDICO-LEGALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI APPARTENENZA CHE ATTESTI CHE LE CONDIZIONI DELLA PERSONA INVALIDA DANNO DIRITTO ALL'ULTERIORE RILASCIO.

5. NEI CASI IN CUI RICORRONO PARTICOLARI CONDIZIONI DI INVALIDITÀ DELLA PERSONA INTERESSATA, IL COMUNE PUÒ, CON PROPRIA ORDINANZA, ASSEGNARE A TITOLO GRATUITO UN ADEGUATO SPAZIO DI SOSTA INDIVIDUATO DA APPOSITA SEGNALETICA INDICANTE GLI ESTREMI DEL «CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI» DEL SOGGETTO AUTORIZZATO AD USUFRUIRNE (FIG. II.79/A). TALE AGEVOLAZIONE, SE L'INTERESSATO NON HA DISPONIBILITÀ DI UNO SPAZIO DI SOSTA PRIVATO ACCESSIBILE NONCHÉ FRUIBILE, PUÒ ESSERE CONCESSA NELLE ZONE AD ALTA DENSITÀ DI TRAFFICO, DIETRO SPECIFICA RICHIESTA DA PARTE DEL «CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI». IL COMUNE PUÒ INOLTRE STABILIRE, ANCHE NELL'AMBITO DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO GESTITE IN CONCESSIONE, UN NUMERO DI POSTI DESTINATI ALLA SOSTA GRATUITA DEGLI INVALIDI MUNITI DI CONTRASSEGNO SUPERIORE AL LIMITE MINIMO PREVISTO DALL'ARTICOLO 11, COMMA 5, DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1996, N°503, E PREVEDERE ALTRESÌ LA GRATUITÀ DELLA SOSTA PER GLI INVALIDI NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO QUALORA RISULTINO GIÀ OCCUPATI O INDISPONIBILI GLI STALLI A LORO RISERVATI.

L'origine del contrassegno di parcheggio per disabili di nuova introduzione è però risalente al 1998, allorché il Consiglio dell'Unione Europea aveva emanato la raccomandazione n°98/376/CE del 4 Giugno 1998, pubblicata sulla G.U.C.E. 12 Giugno 1998 n. L167, con la quale si esortavano gli Stati membri ad “*elaborare il contrassegno di parcheggio per disabili loro concesso conformemente alle rispettive disposizioni nazionali secondo il modello comunitario uniforme, che può essere utilizzato in parallelo con i contrassegni rilasciati negli Stati membri (...omissis...)*”. E si raccomandava oltremodo di “*riconoscere, dal 1 Gennaio 1999, i contrassegni di parcheggio per disabili elaborati in conformità del modello comunitario uniforme da ciascun stato membro, in modo tale che il titolare di uno di tali contrassegni possa godere delle facilitazioni di sosta connesse al contrassegno e concessi dallo Stato membro in cui si trova*”. Nelle intenzioni del legislatore comunitario gli Stati membri avrebbero dovuto infine mettere a disposizione tali nuovi contrassegni entro il 1 Gennaio 2000.

Il rilascio dell'autorizzazione

L'Ente competente al rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili è il Comune di residenza dell'interessato, al quale deve essere presentata apposita istanza munita, oltre che della dichiarazione contenente l'indicazione dei dati personali e gli elementi oggettivi che

giustificano la richiesta, anche della certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita (novità introdotta proprio dal D.P.R. 151/2012 a correzione di una paradossale lacuna) o sensibilmente ridotta.

Giova ricordare che oltretutto, in un'ottica di semplificazione, l'art.4 c.1 del D.L. 09/02/2012 n° 5, così come convertito, con modificazioni, nella legge di conversione n° 35 del 04/04/2012 ha previsto che *gli verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'art.20 del d.l. 01/07/2009 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 03.08.2009 n° 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'art.381 del regolamento di cui al D.P.R. n° 495/1992, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.*

Come già previsto dalla disciplina in vigore, la durata massima di un contrassegno di parcheggio per disabili è fissata in cinque anni. L'istanza è soggetta all'apposizione della relativa marca da bollo nella sola ipotesi in cui venga richiesto il rilascio di un contrassegno per un periodo inferiore a quello massimo di cinque anni, come si evince dal dettato contenuto nell'art. 13-bis della tabella B allegata al D.P.R. 642/1972 "disciplina dell'imposta di bollo"

Il rinnovo dell'autorizzazione

Così come previsto fino ad ora, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione rilasciata, è necessario distinguere tra due ipotesi ben definite, una rappresentata dalle autorizzazioni aventi validità quinquennale, e l'altra da quelle aventi una durata inferiore a tale termine.

Autorizzazioni a validità quinquennale: per il rinnovo è sufficiente la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Autorizzazioni a validità inferiore ai cinque anni: tali autorizzazioni non sono strettamente rinnovabili, e pertanto trascorso il periodo di validità di un contrassegno in precedenza rilasciato è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto ad un ulteriore rilascio.

Il contrassegno da rilasciare (la nuova Figura V 4 art.381 D.P.R. N°495/1992)

In ossequio alla disciplina comunitaria, il D.P.R. N°151/2012 ha modificato la Figura V.4 art. 381 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, disegnando pertanto un nuovo contrassegno di parcheggio per disabili che andrà a sostituire il vecchio vecchio modello previsto dal legislatore.

Le differenze con il vecchio modello in uso finora in Italia sono evidenti, a partire dal colore di fondo, ove l'azzurro chiaro sostituisce il colore arancione, per arrivare al simbolo universale della carrozzella che dovrà avere una colorazione bianca che risalta rispetto all'azzurro scuro di fondo. Da notare inoltre che sul retro del nuovo contrassegno andrà apposta anche una fotografia del titolare dell'autorizzazione, fatto questo che rappresenta una grande novità rispetto al passato.

Qui di seguito si riporta la figura del nuovo contrassegno, così come estrapolata dal sito www.gazzettaufficiale.it, dalla quale si evincono anche le caratteristiche grafiche e dimensionali dello stesso.

2. Al Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:

I) La Figura V. 4 è sostituita dalla seguente:



CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

(dimensioni in millimetri)

Facsimile del contrassegno da esporre sui veicoli a servizio di persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. (Il contrassegno è plastificato, tranne la parte prevista per la firma del titolare. Nello spazio riservato all'eventuale vignetta olografica anticontraffazione può essere inserito anche un microchip elettronico di raccolta ed eventualmente comunicazione dati)."

Per espressa previsione contenuta nell'art.381 c.2 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S., il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.

Il rilascio del contrassegni dal 15 Settembre 2012

Finito, con il 15 Settembre 2012, l'ordinario periodo di *vacatio legis*, si pone il problema di come gestire il rilascio dei contrassegni per i disabili.

L'art.3 del D.P.R. 151/2012 tratta esplicitamente il caso dei contrassegni già rilasciati a quella data, sottolineando come la loro sostituzione debba avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto, salvo che le amministrazioni non decidano tempi più contenuti, e specificando oltremodo che in tale lasso temporale triennale conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati.

Nulla viene specificato circa i contrassegni di nuovo rilascio, dando per scontato che a decorrere dal 15 Settembre prossimo sia possibile consegnare soltanto i nuovi contrassegni di parcheggio per disabili, e senza preoccuparsi delle enormi difficoltà di approvvigionamento di tale materiale che incontreranno le amministrazioni in questi pochissimi giorni. Ma la circostanza che i Comuni debbano (art.3 c. 1 del D.P.R. 151/2012) garantire comunque in tale periodo il rinnovo del "contrassegni invalidi" già rilasciati con il nuovo "contrassegno di parcheggio per disabili" lascia aperti pochi interrogativi in tal senso. Sinteticamente, a partire dal 15 Settembre p.v., la situazione sarà la seguente:

Autorizzazioni richieste ex novo: Rilascio del nuovo "contrassegno di parcheggio per disabili".

Richieste di rinnovo di autorizzazioni quinquennali già rilasciate: Rilascio del nuovo "contrassegno di parcheggio per disabili".

Contrassegni invalidi rilasciati prima del 15 Settembre 2012: Conservano la validità indicata negli stessi, ma fino al termine ultimo del 15 Settembre 2015. Entro quella data (salvo termini più brevi decisi dalle singole amministrazioni) andranno sostituiti con il "contrassegno di parcheggio per disabili". Dovendo tale sostituzione avvenire "entro tre anni", si ritiene che il titolare possa esigere la sostituzione del contrassegno in ogni momento, anche per veder salvaguardati i propri diritti di mobilità agevolata in ambito europeo.

L'adeguamento della segnaletica stradale

Il D.P.R. N°151/2012 ha previsto un sostanziale restyling di tutta la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, afferente alla mobilità ed alla sosta dei veicoli al servizio di persone disabili, nella sostanza sostituendo il simbolo della persona su carrozzella di colore nero su sfondo arancione finora utilizzato, con il “simbolo di accessibilità” di colore bianco su sfondo azzurro impiegato anche nel contrassegno di parcheggio per disabili, mantenendo inalterato il colore giallo di delimitazione degli stalli di sosta riservati. Anche in questo caso il legislatore ha previsto un termine triennale per adattare la segnaletica esistente a tali modifiche, sottointendendo che gli impianti di tale segnaletica stradale posti in essere dal 15 Settembre p.v. dovranno già essere adeguati alla nuova disciplina.

Le particolari agevolazioni alla circolazione ed alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

La promulgazione del D.P.R. N°151/2012 ha innovato sensibilmente il dettato contenuto nell'art.381 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. ma ha allo stesso tempo lasciati inalterati i dettami contenuti nel D.P.R. N°503/1996. In tale documento si stabilisce infatti che (art.11) *“Alle persone detentrici del contrassegno di cui al comma 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta dei veicoli al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta”*. Lo stesso dicasi per l'accesso nelle Z.T.L. e nelle aree pedonali urbane, per le quali la circolazione e la sosta sono consentite qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità. Da non dimenticare inoltre tuttora la vigenza dell'art.188 c.3 del Codice della Strada il quale sancisce che i veicoli al servizio di persone invalide non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

In tale settore di analisi il D.P.R. n°151/2012 ha però apportato innovazioni su due tematiche specifiche: i parcheggi a pagamento e la possibilità di concedere spazi di sosta gratuitamente ai titolari del contrassegno di parcheggio per disabili.

La sosta nelle aree a pagamento: L'ultimo periodo del quinto comma del novellato art. 381 del Regolamento di Esecuzione va a disciplinare questo particolare aspetto in precedenza ignorato dal legislatore. Per agevolare la sosta dei disabili viene infatti prevista la facoltà per il comune di stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del D.P.R. 24 Luglio 1996, n°503 (cioè un posto riservato ogni cinquanta stalli di sosta o frazioni di cinquanta), e prevedere altresì la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. E' di tutta evidenza la difficoltà nell'accertare in concreto tale accadimento in sede di controllo della sosta veicolare, ma è innegabile l'evoluzione del legislatore che in tal modo è andato ad introdurre nel diritto positivo un principio già, nella prassi, applicato, sia come conseguenza di orientamenti giurisprudenziali che di indirizzi operativi forniti dai competenti organi ministeriali.

Assegnazione gratuita di posteggi a particolari soggetti disabili:

Il nuovo quinto comma dell'art.381 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. agevola la concessione di posteggi riservati a soggetti aventi particolari condizioni di invalidità. Abolendo alcuni paletti presenti fino ad ora, il legislatore ha infatti previsto che il Comune possa assegnare tali posteggi, in presenza di particolari condizioni di invalidità della persona interessata, in zone ad alta densità di traffico, nell'ipotesi in cui il soggetto non abbia la disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile nonché fruibile, facendo pertanto venir meno i requisiti, in precedenza previsti, relativi all'essere titolare di patente di guida e di avere la disponibilità di un autoveicolo.